



Città Metropolitana di Bari

V Settore Lavori Pubblici

Prot. n. _____

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE

Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 2.0 – Opere finanziate con il Conto Termico 2. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e per lo spostamento di un tratto del muro di recinzione. Lettera di Invito.

CUP: C55B24000260001 - CIG: _____

1. PREMESSE

La presente Lettera d’invito – Disciplinare di gara, approvata con determina a contrarre del Comune di Molfetta – Settore V LL.PP. n. 442 del 07.11.2024 più con D.D. LL.PP. n. 192 del 25.02.2025, contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché alle modalità di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, oltre a ulteriori informazioni.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo ex art.108 del D.Lgs. n.36/2023 (di seguito anche “Codice”).

2. STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Molfetta - Settore Lavori Pubblici

- indirizzo: via Martiri di via Fani n.2/b – 70056 Molfetta
- Tel. (+39) 080.2446302 .
- PEC: lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it
- Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del Codice è l’Istruttore Direttivo Tecnico – **istr. dir. ing. Onofrio De Bari** - mail: onofrio.debari@comune.molfetta.ba.it .
- Responsabile della Fase dell’Affidamento, ai sensi dell’art.15 del Codice è

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato oggetto di verifica e di validazione da parte del R.U.P., in data 10/12/2024 .

L'appalto, costituito da Unico Lotto, è individuato dai seguenti codici:

CUP: **C55B24000260001** - CIG: _____ CPV: 09332000-5 (impianto solare)

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) determina a contrarre del Comune di Molfetta – Settore V LL.PP. n. 442 del 07.11.2024 più D.D. LL.PP. n. 192 del 25.02.2025

2) lettera di invito;

3) Approvazione progetto dell'intervento con D.G.C. n. 174 del 08/10/2024;

4) Lettera invito/Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:

I. Domanda di partecipazione (allegato A);

II. Altre dichiarazioni (Allegato B);

III. DGUE elettronico presente sulla piattaforma Empulia;

IV. Patto di legalità Tra Comune di Molfetta e Prefettura di Bari con annesso Codice Etico (allegato);

V. Schema di Offerta Economica.

3) Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Molfetta (approvato con Delibera G.C. 174 del 08/10/2024) disponibile sulla piattaforma telematica in formato *.rar.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n.36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito piattaforma) e la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.empulia.it .

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPULIA, entro il termine di 3 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura "Termine richiesta quesiti", non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

L'invio di un quesito è consentito anche se non è stata ancora attivata la richiesta di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o quelli pervenuti con modalità di versa da quella innanzi indicata.

Per l'invio di una domanda cliccare sul testo "CLICCA QUI" della pagina di invito dettaglio del bando; il sistema predispone il campo "Quesito" per l'inserimento del testo da inoltrare. Dopo aver compilato il campo l'utente potrà inviare il quesito cliccando su "INVIA QUESITO".

Il corretto invio del quesito sarà anche attestato da una notifica e-mail all'indirizzo di posta elettronica del concorrente.

Le risposte fornite alle richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno essere pubblicate in forma anonima sulla piattaforma informatica EmPULIA e visibili da tutti i partecipanti.

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

3.3 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni" della gara in oggetto rinvenibile sul portale EMPULIA (sito internet <http://www.empulia>).

I concorrenti sono tenuti comunque ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di necessità o per impossibilità temporanea nell'utilizzo della pec o di accesso al portale appalti, le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento, ai recapiti indicati dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare alla gara, il cui utilizzo si intende automaticamente autorizzato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Comune di Molfetta comunica con gli operatori economici anche mediante pubblicazione di comunicazioni/informazioni sul proprio sito web. Le comunicazioni/informazioni pubblicate sul sito si intendono conosciute da tutti gli operatori a far data dalla pubblicazione stessa.

3.4 Sopralluogo

NON E' obbligatorio il sopralluogo in quanto l'impianto natatorio di recente collaudo è anche visibile dall'esterno. Tuttavia qualora ritenuto necessario da parte dell'Operatore economico, lo stesso è consentito, negli orari d'ufficio, previo appuntamento con il Responsabile Unico di Progetto (tel 080-2446302 – mail: onofrio.debari@comune.molfetta.ba.it) oppure odb2004@libero.it .

Il concorrente dovrà dichiarare in fase di offerta di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere, allegando l'attestato rilasciato dal RUP del Comune.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Procedura

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

La procedura è interamente svolta con l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla presente Lettera Invito/Disciplinare.

4.2 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d.lgs. n.36/2023, con l'applicazione dell'art. 54 comma 1 del medesimo decreto, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **"metodo A"** di cui all'Allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1, ultimo periodo, del Codice, in ogni caso il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.3 Lotto unico

A sensi dell'art.58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera.

5. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO – DURATA - OPZIONI

5.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è "a corpo". L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori necessari a dare attuazione all'intervento denominato **"INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 2.0 – Opere finanziate con il Conto Termico 2. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per lo spostamento di un tratto del muro di recinzione"**.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) in vigore per quanto applicabili e pertinenti in relazione alle opere da eseguirsi e secondo quanto stabilito negli elaborati di progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati.

CATEGORIE DI OPERE di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice:

Lavorazione		Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Classifica	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Importo totale delle Categorie Lavori €	Oneri della sicurezza €	% oneri della sicurezza sull'importo totale dell'appalto %	Incidenza della Manodopera per categoria %	Prevalente/ scorporabile/ subappaltabile	Avvalimento
1	Edifici Civili	OG1	I	Si	41.055,43		0%	19,64%	Scorporabile Subappaltabile	SI
2	Impianti tecnologici	OG9	I	Si	236.603,66	6.628,36	100%	4,28%	Prevalente Subappaltabile	SI
	TOTALI				277.659,09	6.628,36	100	23,92%		

Totale appalto: 277.659,09+6.628,36 = 284.287,45€

5.2 Importo dei lavori

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad 277.659,09 €, di cui:

- 236.603,66 € per le lavorazioni categoria OG9;
- 41.055,43 € per le lavorazioni categoria OG1;
- 6.628,36 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla sola categ. OG9.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:

- Per la Categoria OG1: *Settore Edilizia*;
- Per la Categoria OG9: *lavoratori addetti al settore elettrico*.

Il corrispettivo è da considerarsi "a corpo" ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

L'appalto è finanziato con fondi comunali di cui al conto termico 2.0.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs n.36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs n.36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che "I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una

“memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme”.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs n.36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo n.36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D.Lgs n.36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce

peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da TAR Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiarerà:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) Che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) Che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs n.36/2023.

5.3. Termine ultimazione lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni **40 (quarantanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 2.6), anche del tipo sotto le riserve di legge.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

5.4 Opzioni

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, all'art.2.27 del Capitolato Speciale di appalto è prevista la clausola di revisione prezzi, al quale si rimanda.

Il contratto di appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 120 del Codice, ivi comprese quelle di cui al comma 7.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

In applicazione dell'art. 67, comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni dalla richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.L.vo n.36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice, sono cause di esclusione automatica.

Rispetto alle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 del Codice, la sussistenza delle stesse è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di inoltro della presente lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di inoltro della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di inoltro della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Costituiscono ulteriori cause di esclusione:

a) la sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (affidamento di incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni);

b) la non accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Bari ed il Comune di Molfetta e nel Codice Etico del Comune di Molfetta.

7.2 - Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà:

a) essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività, in particolare per la esecuzione degli impianti tecnologici di cui al D.M. n.37/2008. In caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

7.3 - Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano in possesso:

a) per la categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, dell'attestazione SOA in corso di validità, per Categoria OG9 - Classifica I o superiore;

b) per la categoria scorporabile OG1, la qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.L.vo n.36/2023 e smi o superiore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico alla partecipazione alle gare di appalto ed all'esecuzione delle lavorazioni nei limiti della classifica detenuta incrementata di un quinto. Nel caso di operatori raggruppati ovvero consorziati detto meccanismo operativo si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppatto ovvero consorziato, a condizione che questo sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nella presente lettera, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 dell'Allegato II.12 del Codice. In adesione alla consolidata giurisprudenza in materia, ai fini dell'art. 17 sopra richiamato, è sufficiente che il concorrente abbia presentato istanza di verifica triennale o di rinnovo dell'attestazione SOA almeno 90 giorni prima della scadenza del termine; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice). Per i consorzi stabili, la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla verifica intermedia o del rinnovo scaduto, è sufficiente che entro il termine per la presentazione delle offerte stabilito nella presente lettera, il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento (parere ANAC n. 44 del 22/01/2020); in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice).

Nel caso in cui l'attestazione SOA rechi una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è accordata soltanto se l'operatore economico dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza e del termine ultimo di presentazione dell'offerta, una nuova certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013, n. 190; Id., parere 10/04/2013, n. 45; Id., parere 04/04/2014, n. 55).

c) *(solo per l'eventuale operatore economico con classifica III o superiore)* Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice.

7.4. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

A) Requisiti generali di cui al paragrafo 7.1

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice.

B) Requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.2

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.2, lett. a) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 7.3, lett. a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3, lett. c), relativo alla certificazione del sistema di qualità, deve essere posseduto da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

N.B.: Ai sensi dell'art. 68, comma 11, ultimo periodo, del Codice, ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato, in sede di presentazione dell'offerta, a realizzare. La

manca nza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 6/2019).

7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

A) Requisiti generali di cui al paragrafo 7.1

In caso di partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7.1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

B) Requisiti di idoneità professionale cui al paragrafo 7.2

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale cui al paragrafo 7.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e c) consorzi tra imprese artigiane del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice consorzi stabili, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Il requisito di cui precedente paragrafo 7.3, lett. c), relativo alla certificazione del sistema di qualità, deve essere posseduto da ciascuno degli operatori consorziati/consorziandi, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.

7.6 Mezzi di prova

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il “FVOE” (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l’A.N.A.C.

Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d’ufficio, si richiederà all’operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3, fatta eccezione per quelli relativi alle eventuali categorie di opere super specialistiche, per le quali vige il divieto di avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l’iscrizione alla Camera di commercio.

L’ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 7.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute dell'articolo 119 del Codice e di quanto stabilito nel capitolato prestazionale.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nell'ambito del DGUE e/o nello schema di cui all'allegato A – Modello per dichiarazioni) le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 119 del codice a cui si rimanda; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappaltatori devono essere obbligatoriamente qualificati nella categoria relative alle lavorazioni ad essi subappaltate.

Per le ulteriori dettagli si va rinvio al a disciplina di dettaglio si fa rinvio all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 109 del D.L.vo n.36/2023.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **18,00 €** (euro diciotto/00), secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20/12/2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione

“contributi in sede di gara”, e allegano ai documenti di gara la copia informatica della ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, purché effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante attivazione del soccorso istruttorio.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.

Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propria offerta **entro le ore 12:00 del giorno 21.03.2025**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico alla gara, secondo la seguente procedura:

1. accedere al sito www.empulia.it e cliccare su Entra (presente in alto a destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;
2. cliccare sulla sezione INVITI;
3. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DIGARA) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
5. creare la propria offerta telematica cliccando sul link PARTECIPA (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
6. compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE redatta con le indicazioni di cui al successivo art. 11;
7. compilare la sezione BUSTA ECONOMICA redatta con le indicazioni di cui al successivo art. 12;
8. denominare la propria offerta attribuendogli il nome della propria Ragione Sociale;

9. cliccare su INVIA, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su INVIA per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

11. inserire i propri codici di accesso;
12. cliccare sul link INVITI;
13. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC. COLLEGATI" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
14. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "OFFERTE";
15. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alla presente gara telematica; l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.

L'utente che presenta l'offerta telematica può richiedere il supporto tecnico al numero verde 800900121 o via email helpdesk@empulia.it entro 48 ore dal termine stabilito per la presentazione delle offerte, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00. Le richieste devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di Help Desk indicati sul portale Empulia, in caso contrario saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio. La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.

Ogni singolo file, inserito nella documentazione allegata deve essere sottoscritto, A PENA DI ESCLUSIONE, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato), rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto gli orari indicati nei bandi di gara pur se non indicati i secondi si intenderanno sempre pari a 00.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell'inoltro dell'istanza e/o offerta, la pagina del portale www.empulia.it all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

N.B.: La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. Comunque il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (In lavorazione/ Salvato/ Inviato) accedendo nella propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;

- La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- per Portale si intende il Portale EmpULIA raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmpULIA;
- per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza e dell'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

- a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;
- b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- d. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il Portale.

(N.B. Poiché potrebbero intervenire variazioni sulle modalità di utilizzo della piattaforma telematica, s'invita la ditta interessata a consultare periodicamente le "linee guida" per gli operatori economici e le FAQ disponibili sul portale).

L' "Offerta" è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
2. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
3. devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione

mendaci, nonché delle disposizioni di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Le dichiarazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla presente gara d'appalto dovranno essere prodotte mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Le dichiarazioni e le offerte dovranno essere prodotte, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, allegati al presente disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i modelli su indicati per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e/o previsti dalla vigente normativa egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle prescrizioni di legge ed alle richieste di cui al presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e, laddove richiesta, di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del "Nuovo Codice", pari a 1% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **2.842,87 €**, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs n.36/2023.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193,

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del "Nuovo Codice".

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa da presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica è costituita da:

1) domanda di partecipazione ed annessa dichiarazione con eventuale procura (allegato A);

2) DGUE;

3) dichiarazioni integrative (allegato B);

4) Documento "Protocollo di Legalità" Tra Comune di Molfetta e Prefettura di Bari con annesso codice etico debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente.

Se più operatori economici partecipano alla procedura in oggetto sotto forma di raggruppamento/consorzio/rete d'impresa, GEIE, o di eventuali esecutori individuati dal Consorzio

di cui all'art. 45 comma 2 - lett b) o lett. c) del D.L.vo n.36/2023, o di imprese ausiliarie, i medesimi documenti devono essere sottoscritti da ciascuno degli operatori economici partecipanti;

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

6) eventuale ulteriore documentazione a corredo, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione.

7) documento attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 12).

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed annessa DICHIARAZIONE (può essere utilizzato il modello allegato A) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA), e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

1) dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita autonoma dei luoghi;

2) di aver preso atto delle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento, delle circostanze e delle condizioni ambientali, e di aver eseguito gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso il controllo della viabilità di accesso ai luoghi e la constatazione delle condizioni logistiche e di trasporto;

3) dichiarazione di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

[Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali];

4) dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice degli appalti e contratti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo;

5) dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, anche con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94;

[ove ricorra la casistica] dichiara inoltre con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice:

☐ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente lettera di invito;

☐ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente lettera di invito.

- 6)** dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, che le presenti dichiarazioni e quelle di cui al DGUE allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, in quanto a diretta conoscenza;
- 7)** dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 8)** dichiarazione di essere in possesso di iscrizione al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (solo in caso di società cooperative) che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
- 9)** dichiara di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Bari ed il Comune di Molfetta;
- 10)** dichiara di accettare il Codice Etico del Comune di Molfetta;
- 11)** dichiarazione di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Molfetta, adottato con deliberazione di Giunta Comunale. n.125 del 28 aprile 2022 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- 12)** dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7, paragrafo 7.3. della lettera di invito (indicazione requisiti tecnico economici posseduti);
- 13)** (solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore) di essere in possesso (ovvero, in caso di RTI, che tutti gli operatori economici riuniti tenuti sono in possesso) della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001;
- 14)** di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di garantire, ai sensi dell'art. 102 del Codice, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (indicando le modalità in cui intende adempiere all'impegno assunto);
- 15)** di impegnarsi, ove aggiudicatario, ad applicare, per tutta la sua durata del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato (con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020), con contestuale impegno ad applicarlo per tutta la durata del contratto di appalto;
- 16)** dichiara remunerativi i prezzi nel loro complesso e tali da consentire il ribasso offerto, formulato tenendo debitamente conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli della raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori;
- 17)** dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

18) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 102 del Codice, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;

19) (dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

20) approvazione della lettera di invito e tutte le regole di gara in essa stabilite (ivi compreso il metodo di calcolo della soglia di anomalia);

21) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per centottanta (180) giorni consecutivi e decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte;

22) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

ULTERIORI DICHIARAZIONI PER SOGGETTI ASSOCIATI

23) *[solo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti]* allegare copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

24) *[solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non costituiti]* indicazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, delle categorie dei lavori oggetto di affidamento che saranno eseguiti dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio, con l'impegno di questi ad eseguirle; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, deve essere altresì prodotta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del Codice, la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

25) *[solo in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice]* indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

26) *[solo in caso di consorzi ordinari]* allegare l'atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

27) *[solo in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]:*

- **allegare copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione indicante le imprese per cui la rete concorre;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

28) [solo in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica]:

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

29) [per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo]:

in caso di RTI costituito:

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico **o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;**

in caso di RTI costituendo:

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) indicazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari non ancora costituiti, il documento "Dichiarazioni" di cui all'allegato A, deve essere prodotto e sottoscritto con firma digitale da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o al consorzio.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti può essere presentato un unico documento "Dichiarazioni" (allegato A) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti ("Dichiarazioni") distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.

- nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari già costituiti, il documento "Dichiarazioni" (allegato A) deve essere prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle consorziate;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il documento "Dichiarazioni" (allegato A) deve essere resa e sottoscritta dal consorzio medesimo.

13.2. DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE presente sulla piattaforma telematica di Empulia, con il quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

NOTA BENE: nell'ipotesi in cui il modello di DGUE non fosse stato ancora aggiornato al nuovo Codice, tutti i riferimenti normativi al d.lgs. n.50/2016 ivi richiamati, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del d.lgs. 36/2023.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (da rendersi a mezzo del DGUE parti III.A e III.D), devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 94, comma 3 del Codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei

soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, la suddetta dichiarazione DEVE essere resa con l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94, detti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere in proprio il DGUE nelle competenti parti.

Si rammenta inoltre che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 64, comma 2, lett b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato e sottoscritto con firma digitale sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento il DGUE deve essere presentato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

13.3 *(nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore)* allegare la **PROCURA** originale o copia autenticata.

13.4 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **18,00 €** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13.5 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

13.5.1 *(Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari già costituiti)* atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

13.5.2 *(Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e relativo atto costitutivo;

13.5.3 *(Solo per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)* allegare la documentazione richiesta al precedente punto 12.1 n. 27, 28).

13.5.4 **(solo in caso di avvalimento)** documentazione e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti all'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 104 del Codice.

13.6 CAUZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al massimo all' 1% dell'appalto, e dunque a **2.842,87 €** (euro duemilaottocentoquarantadue/87) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta. Le caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate al precedente articolo 12 .

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti.

TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (firmati digitalmente ove richiesto)

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

La presentazione della “busta telematica” virtuale “offerta economica”, pena l'esclusione, dovrà avvenire per mezzo della piattaforma telematica di cui al precedente **punto 11** tramite la formulazione delle seguenti informazioni:

- **PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO** offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara all'allegato al Progetto;
- l'importo relativo agli **ONERI** aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale);
- l'importo relativo ai propri costi della **MANODOPERA**.

NOTA BENE: in caso di omessa indicazione dei “propri costi della manodopera” e/o degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro”, verrà disposta l'immediata **ESCLUSIONE** dalla gara ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice .

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, è riconosciuta al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tale ipotesi, cioè ove il concorrente indichi un diverso costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, questo verrà preso in considerazione ai soli fini della eventuale verifica della congruità dell'offerta, fermo restando che, ove aggiudicatario, verrà contrattualizzato il costo della manodopera nell'importo come indicato dalla stazione appaltante nella presente lettera di invito e negli elaborati di progetto.

Il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre).

Non sono ammesse offerte in aumento o recanti una percentuale di ribasso pari o superiore al 100%, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto. Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico. Ai fini dell'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

15. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte, unitamente all'offerta economica, anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere allegata copia della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del d.lgs. n.82/2005. Se non diversamente specificato è ammessa la copia semplice (scansione).

Il documenti "Dichiarazioni" e l'offerta economica devono essere sottoscritti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti, il documento "Dichiarazioni" (all. A e B) devono essere resi e sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal/i soggetto/i che ivi rende/ono le dichiarazioni; in caso di raggruppamento temporaneo, il DGUE deve essere reso (con relativa firma digitale) da tutti i soggetti tenuti di ciascun operatore economico raggruppato.

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative al formato dei file ed alle modalità di sottoscrizione.

La firma digitale apposta sulla cartella compressa (file con estensione .ZIP) sana l'eventuale mancata sottoscrizione del singolo documento contenuto nella medesima cartella .ZIP.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'esperimento di gara si svolgerà il giorno **21/03/2025 alle ore 12:30** salvo posticipo, presso il Comune di Molfetta, via Martiri di Via Fani n.2/b – 70056 MOLFETTA (BA), in seduta pubblica. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa oppure entro i successivi due giorni. Le eventuali successive convocazioni per le sedute pubbliche saranno rese note attraverso l'apposita sezione della piattaforma "Comunicazioni" almeno un (1) giorno prima della data fissata. È pertanto onere del concorrente prenderne autonoma visione.

Nella prima seduta l'Ufficio Appalti del Comune (ovvero il Responsabile del procedimento della fase di affidamento) procederà all'apertura della busta telematica "Documentazione

Amministrativa” ed alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti (ivi compresa la eventuale fase di soccorso istruttorio) e, in caso di esito negativo, ad escluderli dalla gara. terminate dette operazioni, si procederà all’apertura tramite piattaforma telematica delle buste “Offerta Economica” dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione della percentuale di ribasso offerta da ognuno di essi (oltre alla verifica dell’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza).

Quindi si precederà al calcolo della soglia di anomalia (“ribasso limite”) ed alla esclusione, ove ne ricorrano i presupposti, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara) ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice con l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Codice il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, è il **Metodo A** di cui all’allegato II.2 del Codice medesimo, secondo i seguenti metodi:

METODO A

Numero offerte ammesse ≥ 15

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di

aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Numero offerte ammesse < 15

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Si comunica che nelle operazioni di calcolo intermedie per determinare la soglia di anomalia sono considerati fino a n. 4 decimali. mentre, ai fini dell'individuazione del valore finale della soglia di anomalia sono considerati 3 (tre) decimali con troncamento alla terza cifra decimale.

N.B. Tutte le percentuali di ribasso superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo, il Responsabile unico di Progetto si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La proposta di aggiudicazione è disposta dal Comune a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo a base di gara, previa esclusione dalla gara delle eventuali offerte anomale.

Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio, tramite gli strumenti disponibili in piattaforma, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge.

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante o del RUP.

In tal caso la data della successiva seduta verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – anche il giorno antecedente la nuova data stabilita – nell'ambito della piattaforma di negoziazione, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le

devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. STIPULA DEL CONTRATTO

Ricevuti i risultati di gara il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione efficace in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria il Comune procederà, a mezzo del sistema "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), all'avvio del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la stessa.

L'amministrazione aggiudicatrice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, la stipula avrà luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, ovvero a seguito dell'aggiudicazione in caso di consegna lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché gli eventuali corrispettivi previsti per l'utilizzo della piattaforma EmPULIA secondo il Piano Tariffario della Regione Puglia.

19 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Trani e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Puglia – Sede di Bari. Per la restante disciplina si rinvia a quanto stabilito nel capitolato.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Titolare e Responsabile di trattamento

- Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Molfetta rappresentato legalmente dal Sindaco-pro tempore, Tommaso Minervini che ha delegato all'uopo il Dirigente del I Settore Mauro de Gennaro . Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it.
- Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è CSIPA nella persona del Dott. Ernesto Barbone ; mail ernesto.barbone@csipa.it.

L'incaricato per il trattamento dei Dati ai fini della presente gara è l'istr. dir. ing. Onofrio DE BARI

- RUP della gara di cui alla presente Lettera invito/Disciplinare/Bando.

21.2 Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di Molfetta tratterà i dati personali ai sensi dell'art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente Bando/Disciplinare di gara è necessaria per soddisfare l'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta l'amministrazione comunale e, nella specie, per espletare l'appalto relativo a: **“INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 2.0 – Opere finanziate con il Conto Termico 2. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per lo spostamento di un tratto del muro di recinzione”.**

Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento di gara pubblica.

21.3 Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali

necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la presentazione dell'offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della gara.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica.

21.4 Diffusione e comunicazione

I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del R.U.P. e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura.

21.5 Diritti dell'interessato


In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Molfetta i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove applicabili, che di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell'art. 77 del Reg. UE 679/016 tramite mail Garante: garante@gdgd.it.

Il Comune di Molfetta è titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di scelta del contraente e tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei soggetti candidati e gli altri dati personali previsti dal presente disciplinare esclusivamente per adempiere agli obblighi legali previsti dal D.Lgs. n.50/2016, così come sancito dall'art. 6, p. 1, lett. b del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Molfetta, 11.03.2025

Il R.U.P.

Istr. dir. Ing. Onofrio De Bari



ALLEGATI:

- All.A – Domanda di partecipazione
- All.B – Dichiarazioni integrative
- Codice Etico e Protocollo di Legalità
- Schema di Offerta Economica

